



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PONTE PROVVISORIO PER LA VIABILITÀ ALTERNATIVA AL PONTE STORICO "BURIANO".

- CUP: I11B20000360001

- CIG: 94181474C5

CPV: 45233120-6

N. GARA ANAC: 8734841

INDICE

1.PREMESSE

1.1 Procedura di Gara Telematica

2.DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di Gara

2.2 Chiarimenti

2.3 Comunicazioni

3.OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, OPZIONI E REVISIONE DEI PREZZI

4.DURATA DELL'APPALTO

5.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 Operatori economici che intendono partecipare in forma singola o associata

5.2 Partecipazione degli operatori economici assoggettati ai procedimenti di cui all'art. 110 del Codice

6.REQUISITI GENERALI

7.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

7.1. Requisiti di idoneità professionale

7.2 Requisiti di capacità economica finanziarie e di capacità tecnica e professionale

7.3 Indicazioni per le forme associate

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei e GEIE

7.5 Indicazioni per i consorzi

8.AVVALIMENTO

9.SUBAPPALTO

10. GARANZIA PROVVISORIA

11. SOPRALLUOGO

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

13.CONTROLLI AVCPASS - PASSOE

14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE

15. RIEPILOGO DEI DOCUMENTI CHE IL CONCORRENTE DEVE INSERIRE SU START

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

22.1 Finalità del trattamento

22.2 Modalità del trattamento dei dati

22.3 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

22.4 Diritti del concorrente interessato

22.5 Titolare, Responsabile e incaricati del trattamento dei dati

22.6 Periodo di conservazione dei dati

22.7 Natura del conferimento

22.8 Dati sensibili e giudiziari

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare è volto a regolamentare le modalità di partecipazione alla gara per l'affidamento dell'appalto di cui in oggetto ed è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici (di seguito solo Codice), dai decreti attuativi dello stesso e dalle Linee Guida ANAC. Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare si rinvia a detti provvedimenti normativi.

Luogo di esecuzione : Codice NUTS ITI18

Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1418 del 05.10.2022 del Servizio Viabilità e LL.PP.

Stazione appaltante: PROVINCIA DI AREZZO, Piazza della Libertà, n. 3 – 52100 Arezzo, www.provincia.arezzo.it, Pec: protocollo.provar@postacert.toscana.it .

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016: Ing. Paolo Bracciali, Dirigente del Servizio Viabilità e LL.PP.

1.1. PROCEDURA DI GARA TELEMATICA

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 del Codice, su piattaforma telematica START, e con applicazione del criterio del minor prezzo, in applicazione dell'art. 95 dello stesso Codice.

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24.12.2009, n. 79/R - Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale n. 38/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità dei lavori) e nelle Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana Giunta Regionale Start GR approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/> nella sezione Normativa.

Istruzioni dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione su START, ai fini della partecipazione alla gara, sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al n. 0810084010 o, preferibilmente, con email al seguente indirizzo start.oe@accenture.com

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per l'eventuale non leggibilità di documenti inseriti a sistema o per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma START.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di Gara

La Documentazione di Gara comprende:

- 1) Bando di Gara;
- 2) Disciplinare di Gara;

- 3) DGUE - Documento di Gara Unico Europeo in formato editabile;
- 4) Modello 1 – Dichiarazioni impresa ausiliaria;
- 5) Modello - Requisiti di cui all'art. 90
- 6) Elaborati tecnici, approvati con Decreto n. 94 del 26.08.2022
- 7) Codice Etico approvato con Decreto n. 51 del 29.04.2022.

La documentazione di Gara è accessibile sul sito della Provincia di Arezzo, nella sezione “Profilo del Committente” o può essere scaricata dal sito: <https://start.toscana.it>.

2.2 Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate esclusivamente attraverso l'apposita sezione “chiarimenti”, nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.toscana.it>. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. L'Amministrazione garantisce una risposta esclusivamente alle richieste di chiarimenti che perverranno all'Amministrazione **almeno 3 (tre) giorni prima della data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Si precisa che l'Amministrazione NON darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START, ma fornirà chiarimenti in merito alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali) e ai quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area riservata, denominata “Comunicazioni”, accessibile dal concorrente previa sua identificazione sulla piattaforma Start.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le e-mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.

L'Amministrazione utilizzerà per le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice l'indirizzo PEC che il concorrente avrà fornito in sede di registrazione al sistema informatico START. Laddove il concorrente che partecipa alla gara abbia sede in un Paese terzo, che non utilizza la PEC per le comunicazioni ufficiali, e, pertanto, intenda ricevere le comunicazioni di cui all'art. 76, sopra citato, con un mezzo diverso, è tenuto a comunicarlo.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti del proprio indirizzo PEC. In assenza di tale comunicazione, l'Amministrazione e il Gestore non saranno responsabili della mancata ricezione delle comunicazioni medesime.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Gli esiti della procedura d'appalto (nomina del vincitore, graduatoria delle offerte, soglia d'anomalia, ecc..) saranno, altresì, pubblicati sul sito internet della Provincia (nella sezione "Profilo del Committente"), nonché nelle altre forme previste dalla normativa vigente.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, OPZIONI E REVISIONE DEI PREZZI

L'appalto ha ad oggetto i lavori di realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico "Buriano".

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni, per ragioni tecniche ed essendo strettamente correlate fra loro, devono essere eseguite dal medesimo operatore economico, in grado di coordinare gli interventi in maniera ottimale, al fine di garantire la realizzazione a regola d'arte dell'intervento ed il rispetto della tempistica dettata dal progetto.

L'importo a base di Gara, al netto di IVA, è pari ad € 1.987.527,42 oltre ad € 56.100,00 per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso.

Gli interventi rientrano nella categoria prevalente OG3 classifica IV per un importo pari a € 1.845.528,83 e nella categoria scorporabile OG11 per € 141.998,59.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell'appalto, al netto dell' IVA, è pari ad € 2.043.627,42 (€ 1.987.527,42 oltre ad € 56.100,00 per Costi della sicurezza non soggetti a ribasso).

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha calcolato sulla base di quanto previsto all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, ed ha stimato in € 215.499,58.

L'importo dei lavori è finanziato con fondi FSC 2014/2020.

Il Computo Metrico Estimativo è stato redatto applicando i prezzi ufficiali del Prezzario Regione Toscana aggiornato a Luglio 2022 con Delibera di Giunta n. 828 del 18 luglio 2022 con cui la Regione ha approvato, di concerto con il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per le Regioni Toscana, Marche e Umbria, il "Prezzario dei lavori della Toscana anno 2022, aggiornamento luglio" (valido fino al 31 dicembre 2022) aggiornando il prezzario in uso alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti, in ottemperanza al disposto del decreto Aiuti (D.L. 50 del 17 maggio 2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" - convertito con legge 91 del 15 luglio 2022) che stabilisce, in deroga alle previsioni dell' articolo 23 comma 16 terzo periodo del Codice dei Contratti pubblici, che per l'anno 2022 venga fatto un aggiornamento infrannuale del Prezzario lavori in uso nel 2022 da fare entro il 31 luglio 2022.

Per le categorie di opere previste in progetto, i dati del "Prezzario Regionale Toscana 2022 (aggiornamento di Luglio)" sono stati integrati con:

- prezzi derivanti da altri Prezzari vigenti approvati dall'Amministrazione e ritenuti congruenti e in linea ai prezzi di mercato; i prezzari utilizzati sono:
 - DEI 2022, (aggiornamento di Luglio),
 - Lombardia 2022 (aggiornamento di Luglio),
 - Umbria 2022 (aggiornamento di Luglio),
 - ANAS 2022 (aggiornamento di Luglio).

- Nuovi Prezzi determinati sulla base di specifiche analisi e identificati con il codice NP e un numero progressivo (es. NP.XX). Le Spese Generali (SG) e l'utile di impresa (UI) applicati sono quelli relativi al "Prezzario dei lavori della Toscana anno 2022, aggiornamento luglio", ossia:
SG=16%
UI=10%

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, i prezzi saranno aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base delle regole di compensazione e di adeguamento previste dall'art. 29 del D.L.n. 4/2022 (come convertito con Legge n.25/2022) e dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e successive modifiche ed integrazioni.

4. DURATA DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà ultimare tutte le opere entro il termine di **giorni 270 (duecentosettanta), naturali e consecutivi**, dalla data della sottoscrizione del Verbale di consegna dell'incarico.

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabile all'appaltatore, verrà applicata la penale prevista dal Capitolato Speciale di Appalto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1. Operatori economici che intendono partecipare in forma singola o associata

Gli operatori economici possono partecipare alla presente Gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

I consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice potranno eseguire le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in Gara la consorziata esecutrice.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, e' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, e' ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 dell'art. 48 del Codice al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Il conferimento del mandato è obbligatorio solo per il concorrente aggiudicatario della gara. Ai fini della partecipazione alla stessa è invece sufficiente la dichiarazione di impegno a conferire il medesimo, in caso di aggiudicazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

5.2. Partecipazione degli operatori economici assoggettati ai procedimenti di cui all'art. 110 del Codice.

I soggetti che si trovano nelle situazioni di crisi indicata all'art. 110 del Codice potranno partecipare a gara alle condizioni ivi previste.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo potrà concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e

sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Saranno **esclusi** dalla Gara gli operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Saranno, altresì, **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Si precisa che, ai sensi del comma 3 dell'art. 80, l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo di legge va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito previsti:

7.1. Requisiti di idoneità professionale

- **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di Gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione al registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

7.2 Requisiti di capacità economica finanziarie e di capacità tecnica e professionale

- **per i lavori rientranti nella categoria OG 3 Attestato SOA classifica IV**

- **per i lavori rientranti nella categoria OG11** dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del **D.P.R. 207/2010**.

I requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2000 sono i seguenti:

a) di aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data di indizione della presente procedura, lavori **analoghi** a quelli oggetto di gara, per un ammontare non inferiore all'importo dell'appalto;

b) di aver sostenuto un **costo per il personale dipendente non inferiore al 15%** dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di indizione della gara;

c) di possedere **adeguata attrezzatura tecnica** per l'esecuzione dei lavori.

Tali requisiti dovranno essere autocertificati dal concorrente mediante la compilazione dell'apposito *Modello - Requisiti di cui all'art. 90*, reso disponibile dall'Amministrazione all'interno della documentazione di gara.

7.3 Indicazioni per le forme associate

Gli operatori economici che si presentano in una delle forme associate di cui all'art. 48 del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei e GEIE

Sono ammessi raggruppamenti temporanei di operatori economici.

In caso di partecipazione con RTI il requisito di ordine generale (Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice) dovrà essere posseduto da ciascuno dei componenti il raggruppamento, **il requisito indicato al punto 7.1 dovrà essere posseduto da ogni membro del raggruppamento, il requisito indicato al punto 7.2 potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso indicandolo nella compilazione del relativo DGUE.**

Ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

7.5 Indicazioni per i consorzi

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di ordine generale (Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice) dovrà essere posseduto dal Consorzio e da ciascuno degli altri consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto dal Consorzio e da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, dovranno essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera (nonché all'organico medio annuo) che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio.

8. AVVALIMENTO

L'operatore economico può partecipare a gara avvalendosi dei requisiti di capacità economico – finanziaria e di capacità tecniche e professionali di altro operatore economico, definito come impresa ausiliaria.

In tal caso il concorrente allega alla domanda di partecipazione alla gara i seguenti documenti:

a) il DGUE dell'impresa ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara e di quelli speciali messi a disposizione del concorrente;

b) dichiarazione dell'impresa ausiliaria, firmata digitalmente dalla stessa, con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse di cui è carente lo stesso concorrente. La dichiarazione può essere fatta utilizzando il Mod. 1) allegato agli di gara pubblicati su START;

c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il detto contratto deve essere sottoscritto digitalmente da entrambe le parti;

d) l'indicazione nel PASSOE dell'impresa ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, non è consentito, **a pena di esclusione**, che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 dello stesso.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria ne verrà fatta richiesta al concorrente, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, la dichiarazione integrativa di cui al Mod.1), allegato al presente disciplinare, ed il contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

9. SUBAPPALTO

A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera (art. 105 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016).

Il subappalto è consentito nel rispetto dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016.

Se il concorrente intende avvalersi del subappalto, dovrà esplicitare tale volontà in sede di offerta, dando indicazione specifica e puntuale dei lavori che intende subappaltare; in caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare dovranno essere svolte integralmente dal soggetto concorrente.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del summenzionato D.Lgs., la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

10. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria è pari al 2% dell'importo posto a base di gara e, pertanto, pari a € **40.872,55**.

L'importo della garanzia può essere ridotto per le fattispecie e nelle misure di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, la **riduzione del 50%** per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni ad una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o, in alternativa, se il solo consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le **altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7**, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio o delle consorziate.

Per usufruire delle suddette riduzioni l'operatore economico dovrà indicare nella Domanda di partecipazione la tipologia di certificazione in possesso tra quelle individuate all'art. 93 comma 7 del Codice o la ulteriore documentazione prevista che da titolo alla riduzione dell'importo della garanzia, nonché la data del rilascio, il periodo di validità, l'ente certificatore o competente, la scadenza e il numero e la relativa

percentuale di riduzione della garanzia provvisoria.
L'operatore economico potrà, altresì, produrre la/le certificazioni in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) e inserirla/e nella "Ulteriore Documentazione".

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) con bonifico sul Conto di Tesoreria della Provincia di Arezzo presso Intesa Sanpaolo S.P.A. IT35F0306914103100000046045.

La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita nella piattaforma START, nell'apposito spazio.

b) con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. **In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, sia bancaria che assicurativa, dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 31/2018 del M.I.T.**

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Le Fidejussioni bancarie o assicurative possono essere presentate in una delle seguenti forme:

a) in formato nativo digitale firmato digitalmente da un legale rappresentante del fidejussore e dal contraente garante;

b) in formato analogico con firma grafica, scansionato e firmato digitalmente da un legale rappresentante del fidejussore e dal contraente garante.

Dovrà inoltre essere allegata **autocertificazione**, redatta in una delle predette forme, con la quale il firmatario della fidejussione dichiara di avere i poteri necessari per poter impegnare il garante nei confronti della stazione appaltante e riporta gli estremi dell'atto con il quale gli sono stati conferiti. L'autocertificazione dovrà essere firmata digitalmente e corredata della copia scannerizzata del documento di identità del firmatario.

La polizza deve essere, altresì, corredata, **a pena di esclusione**, dell'impegno del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia definitiva. Tale disposizione non si applica alle imprese di cui al comma 8 dell'art. 93 del Codice.

Detto impegno può essere contenuto nella fideiussione o in un documento separato da allegare alla documentazione di partecipazione alla gara.

Nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione mediante bonifico l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto.

Il documento di impegno dovrà essere presentato in formato elettronico e firmato digitalmente.

In caso di partecipazione alla gara in forma di RTI o Consorzi ordinari non ancora costituiti, la garanzia dovrà essere intestata a tutti coloro che vi partecipano.

In caso di partecipazione alla gara in forma di RTI o Consorzi ordinari già costituiti, la garanzia potrà essere intestata alla sola mandataria, in proprio ed in nome del RTI o Consorzio.

Il concorrente può prestare la garanzia per un importo ridotto nei casi previsti dall'art. 93, comma 7 del Codice. In tal caso il concorrente deve dichiarare, in sede di offerta, il possesso delle certificazioni di qualità che danno diritto alle riduzioni in argomento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. **Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).**

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la garanzia verrà svincolata al momento dell'aggiudicazione.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla gara non è prevista la presa visione dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il contributo da pagare a titolo di contributo ANAC è quantificato in € 140,00.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate dall'ANAC nel proprio sito internet. La ricevuta di pagamento dovrà essere scannerizzata ed allegata all'istanza di partecipazione alla gara. In caso di mancata allegazione della ricevuta si procederà a richiederla tramite soccorso istruttorio. Non è comunque ammesso il pagamento in data successiva alla scadenza del termine di gara. Ne deriva che la mancata prova del pagamento entro tale data comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

13. CONTROLLI AVCPASS - PASSOE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, comma 13, del Codice, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art 81 comma 2 dello stesso Codice, la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo sarà acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, tramite il sistema AVCPASS.

L'operatore economico a tal fine, effettua la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE". Il documento attestante il rilascio del PASSOE, dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa, così come previsto al successivo paragrafo 14 - punto A.6).

In caso di partecipazione in forma di RTI potrà essere richiesto un solo PASSOE, seguendo le istruzioni dell'ANAC.

14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE.

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma START in formato elettronico ed essere sottoscritti, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n.82/2005.

La piattaforma START non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, dovrà essere prodotta la documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Per partecipare alla presente procedura la seguente documentazione dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine del giorno **23.11.2022 alle ore 12:00**

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) **A.1), A.1 bis) A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8), A.9), A.10), A.11), A12) e A13).**

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione - soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, da pagarsi nel modo indicato al punto n. A.7) del presente paragrafo - è generata dal sistema telematico e dovrà contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente dichiara, inoltre:

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante, consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della stessa e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonchè, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare di gara e nel capitolato .

Per presentare domanda di partecipazione, il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al paragrafo 1.1. del presente disciplinare, dovrà:

- **accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **scegliere** la funzione "Presenta offerta";
- **completare**:
 - Il passo 1 "Definisci forma di partecipazione" ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
 - Il passo 2 "Gestione della documentazione - amministrativa" da qui cliccare sul tasto "crea" per compilare il form "*Domanda di partecipazione*";
- **scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione - nome impresa*" generato dal sistema;
- **firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione - nome impresa*" generato dal sistema. **Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, nel caso si consorzio stabile, dal consorzio medesimo.**
- **inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione - nome impresa*" firmato

digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di firma a cura del procuratore - se tale qualifica risulta, con espressa indicazione dei poteri rappresentativi ad esso conferiti, dalla visura camerale del concorrente - è sufficiente indicare nella domanda e nel DGUE gli estremi della procura, indicando che tali dati sono riportati nel Certificato camerale. Altrimenti sarà necessario allegare la procura in copia conforme, nell'apposito spazio previsto su START per l'inserimento degli allegati a corredo della domanda di partecipazione.

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi", i dati anagrafici e di residenza di tutti i seguenti soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice e gli eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
- in caso di altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza** o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o di controllo**, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Partecipazione alle gara in forma di R.T.I.

In caso di partecipazione di RTI, non ancora costituita, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

La mandataria genera la domanda di partecipazione recuperando le informazioni, precedentemente inserite dal membro stesso, nell'indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'indirizzario fornitori.

La mandataria è tenuta a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

Per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione, le parti di prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro dell'operatore riunito, le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto, per ogni singolo membro.

Ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nella documentazione amministrativa dovrà essere inserita apposita dichiarazione relativa all'impegno a costituire il R.T.I. in caso di aggiudicazione dell'appalto.

A.1 bis) ATTO DI COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI O DI G.E.I.E.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., già costituiti, deve essere prodotto ed inserito nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, rilasciato dal Notaio, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo, sottoscritto digitalmente.

A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Dato atto di quanto previsto dall'art. 85 del Codice in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al D.Lgs. 50/2016 e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario date con D.M. del M.I.T. 18.07.2016 n. 3, pubblicate in G.U. n.174 del 27-7-2016, e consistente in un'autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta la sussistenza dei requisiti generali e speciali richiesti dal presente disciplinare, per partecipare a gara.

Si precisa che nella Parte II del DGUE contenente "Informazioni sull'operatore economico", le informazioni da riportare nella Sez. B) (Informazioni sui Rappresentanti dell'operatore economico) devono essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art 89 del D.Lgs. 50/2016 o di avvalimento ex art. 110 del D.Lgs, 50/2016, dall'impresa ausiliaria.

A.3) DOCUMENTI DA INSERIRE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti, deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;

ed allegare i documenti di seguito indicati.

a) il DGUE dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di

partecipazione alla gara e di quelli speciali messi a disposizione del concorrente;

b) la dichiarazione dell'impresa ausiliaria, firmata digitalmente dalla stessa, con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse di cui è carente lo stesso concorrente, con la specifica indicazione delle stesse. La dichiarazione può essere fatta utilizzando il Mod. 1) allegato agli di gara pubblicati su START;

c) il contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente da entrambe le parti, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. **La mancata indicazione non è sanabile e, pertanto, costituisce causa di esclusione dalla Gara.** Il contratto deve riportare, inoltre, la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

A.4) DOCUMENTI DA INSERIRE IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che non eseguano direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto. Il Consorzio deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

In tal caso il Consorzio deve allegare il proprio **DGUE ed il DGUE dei consorziati**, compilati e firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante del Consorzio e delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

A.5) DOCUMENTI DA INSERIRE nei CASI DI CUI ALL' 110 del CODICE.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 110 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare a gara gli operatori economici che hanno presentato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo, su autorizzazione del Tribunale, prima del decreto di ammissione a concordato, e del Giudice delegato, successivamente a tale decreto.

Nel primo caso il concorrente dovrà ricorrere all'avvalimento di altro operatore economico, ed allegare, pertanto, all'istanza di partecipazione, i documenti di cui paragrafo 14 – punto A.3 – del presente disciplinare.

Dopo l'ammissione al concordato non è richiesto l'avvalimento per partecipare alla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

A.6) PASSOE

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, nell'apposito spazio, il "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS, contenente anche le eventuali indicazioni delle eventuali imprese ausiliarie.

In caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria dovrà essere classificata come "Mandante in RTI", il partecipante dovrà generare il PassOE con il ruolo di "Mandataria in RTI".

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle

eventuali imprese ausiliare e inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il documento deve essere prodotto dal Consorzio e deve contenere, in ipotesi, anche l'indicazione della consorziata che dovrà eseguire i lavori.

A.7) Mod. F24 per l'assolvimento dell'IMPOSTA DI BOLLO.

La domanda di partecipazione è soggetta a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

Il pagamento della imposta di bollo (dell'ammontare di € 16,00) dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F24 (ordinario o semplificato) con specifica indicazione:

F24 Ordinario:

- dei dati identificativi del concorrente
- del codice tributo: 1552 ("ATTI PRIVATI - Imposta di bollo") da inserire nella **sezione erario**
- anno di riferimento
- importo 16,00
- CIG 94181474C5

F24 Semplificato

- dei dati identificativi del concorrente
- identificativo dell'operazione: CIG 94181474C5
- il codice ufficio: ER (da inserire nella **voce "sezione" nel riquadro Motivo del Pagamento**)
- del codice tributo: 1552 ("ATTI PRIVATI - Imposta di bollo").
- anno di riferimento
- importo 16,00

Nel caso in cui il modello F24 utilizzato non consenta di indicare il CIG è possibile procedere al pagamento omettendolo. Successivamente il CIG dovrà essere aggiunto sulla copia quietanzata del pagamento, prima di scansionarla ed inserirla nell'apposito spazio.

Il documento a comprova dell'avvenuto versamento dell'imposta – e, pertanto, QUIETANZATO - dovrà essere caricato a sistema nell'apposito spazio appositamente creato all'interno della documentazione amministrativa.

Il mancato assolvimento dell'imposta non comporterà esclusione né sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ma seguirà il percorso di regolarizzazione previsto dalla normativa fiscale.

A.8) COPIA/E FOTOSTATICA/E DEL DOCUMENTO/I D'IDENTITÀ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I.

A.9) COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA PROCURA (IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE) oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

A.10) DOCUMENTO ATTESTANTE LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA:

Tale documento, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del fidejussore e dal contraente garante.

Inoltre, dovrà contenere, l'AUTOCERTIFICAZIONE con la quale il firmatario fidejussore dichiara di avere i poteri necessari per poter impegnare il garante nei confronti della stazione appaltante, riportando, nell'autocertificazione stessa, gli estremi dell'atto con il quale gli sono stati conferiti e allegando documento di riconoscimento in corso di validità.

A.11) IMPEGNO DI UN FIDEJUSSORE, ANCHE DIVERSO DA QUELLO CHE HA RILASCIATO LA GARANZIA PROVVISORIA, A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dell'impegno del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia definitiva. Tale disposizione non si applica alle imprese di cui al comma 8 dell'art. 93 del Codice.

Detto impegno può essere contenuto nella fideiussione provvisoria o in un documento separato da allegare all'istanza di partecipazione alla gara.

Il documento di impegno dovrà essere presentato in formato elettronico e firmato digitalmente.

A.12) Attestazione pagamento contributo ANAC

A.13) CODICE ETICO

Ai fini dell'ammissione alla procedura di gara i partecipanti dovranno accettare il contenuto del Codice Etico dell'Ente, sottoscrivendone per accettazione una copia ed inserendola nell'apposito spazio appositamente creato all'interno della documentazione amministrativa, pena l'automatica esclusione dalla gara.

Qualora si concretizzassero inadempimenti causati da comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Codice Etico, prima della sottoscrizione del contratto, ciò comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, dopo la sottoscrizione del contratto, ciò comporterà la risoluzione del contratto stesso. In ogni caso l'Amministrazione potrà agire per il risarcimento del danno derivato alla Provincia per effetto dell'inadempimento agli obblighi assunti con l'accettazione del Codice.

B) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica viene fatta utilizzando il documento generato sulla piattaforma START che dovrà essere scaricato, compilato, firmato digitalmente e caricato nuovamente su START.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto l'istanza di partecipazione alla gara.

L'offerta economica dovrà essere formulata mediante indicazione del ribasso percentuale su l'importo a base d'asta pari ad € 1.987.527,42 (oltre ad € 56.100,00 per Costi della sicurezza non soggetti a ribasso).

Si evidenzia che il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, con **un numero di decimali pari a tre**. In caso di ribassi percentuali espressi con un numero inferiore di decimali, il sistema telematico automaticamente inserirà il valore "zero" tante volte quanti sono i decimali mancanti rispetto al numero stabilito.

Il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, i propri "costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza" di cui all'art.95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nell'importo dell'appalto.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

15 RIEPILOGO DEI DOCUMENTI CHE IL CONCORRENTE DEVE INSERIRE SU START

1. Domanda di partecipazione generata dalla piattaforma START (obbligatoria);

2. Documento/i identità dell/i sottoscrittore/i, scannerizzati (obbligatori) **NON FIRMATO/DIGITALMENTE**;
3. Procura generale o speciale, scannerizzate, in caso di sottoscrizione della domanda da parte di un procuratore generale o speciale (eventuale);
4. DGUE del concorrente, degli eventuali concorrenti in R.T.I., dei consorzi ed eventuali consorziate, delle eventuali imprese ausiliarie (obbligatori);
5. Atti costitutivi di R.T.I. o Consorzi (eventuali);
6. Impegno a costituire R.T.I. in caso di aggiudicazione (eventuale)
7. Modello 1) – Dichiarazioni impresa ausiliaria (eventuale)
8. Contratto di avvalimento (eventuale);
9. Garanzia provvisoria (obbligatoria);
10. Impegno a rilasciare garanzia definitiva, se questo impegno non è stato assunto espressamente da chi ha rilasciato la garanzia provvisoria (obbligatoria);
11. PASSOE (obbligatorio) **NON FIRMATO DIGITALMENTE**;
12. Copia scannerizzata MOD. F24 (obbligatorio) pari ad **€ 16,00 NON FIRMATA DIGITALMENTE**;
13. Pagamento Contributo ANAC (obbligatorio) **NON FIRMATO DIGITALMENTE**
- 14) Codice Etico (obbligatorio)
- 15) Modello - Requisiti di cui all'art. 90.

Si raccomanda, infine, di compilare l'Offerta economica (obbligatoria) ed inserirla nella piattaforma, secondo le modalità meglio precisate al punto 14 lettera B).

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in oggetto verrà aggiudicato con il criterio del **minor prezzo determinato dal maggior ribasso sull'importo posto a base di gara.**

Ai fini della individuazione della migliore offerta saranno presi in considerazione i ribassi praticati fino alla terza cifra decimale.

In caso di più offerte recanti il medesimo ribasso e qualora queste non risultino anomale, l'aggiudicatario verrà scelto mediante pubblico sorteggio, da effettuarsi in sede di gara.

La Stazione Appaltante si riserva di:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione;
- di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessun offerta venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- sospendere, reindire, revocare o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- applicare quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Si precisa, altresì, che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, qualora per esigenze sopravvenute, non prevedibili al momento dell'avvio della procedura, non si ritenesse di proseguire nella realizzazione dell'intervento, fermo restando il corrispettivo dovuto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per le prestazioni rese.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla piattaforma START, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche "fisiche", bensì "virtuali", per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire online le sedute, riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara nell'ambito della citata piattaforma.

La prima seduta di gara è fissata per il **giorno 24.11.2022 alle ore 10:00** e si terrà presso la sede della Provincia in Arezzo – Piazza della Libertà n. 3, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei soggetti concorrenti o loro delegati, muniti di delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione sarà ammessa come semplice uditore.

L'Amministrazione - ai sensi di quanto previsto dall'art. 133, comma 8, del Codice e dall'art. 35 bis della Legge Regione Toscana n. 38/2007, nonché dall'art. 1, comma 3, del D. Legge 32/2019, come convertito con Legge n. 55/2019, (disposizione, quest'ultima, la cui vigenza è stata prorogata fino al 30.06.2023 ad opera del D.L. n. 77/2021) - si avvarrà della facoltà di aprire le offerte economiche prima di effettuare la verifica della documentazione amministrativa.

Dopo l'apertura delle offerte economiche e l'individuazione dell'aggiudicatario si procederà all'estrazione del 10% delle Imprese partecipanti, in ordine alle quali verranno verificati i documenti di partecipazione alla gara, ed espletata, se necessaria, la procedura di soccorso istruttorio.

Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97 del Codice gli operatori economici dovranno fornire, su richieste della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Se il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a 15, la congruità delle stesse sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata nei modi di cui al comma 2 del citato art. 97.

Se il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a 15, la congruità delle stesse sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata nei modi di cui al comma 2 bis del citato art. 97.

Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (5).

Le spiegazioni di cui al comma 1 del citato art. 97 possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La stazione appaltante richiederà tali spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.

Il concorrente verrà escluso se la prova fornita non giustificherà sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui sopra, o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non saranno, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato potrà escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante che esclude un'offerta in tali circostanze ne informa la Commissione Europea.

Verrà disposta l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis. In tal caso non si applicheranno i commi 4, 5 e 6 del citato art. 9.

Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale riferita a tali elementi formali, e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono, ordinariamente, le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di Gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non sono sanabili le carenze di documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Per poter procedere all'aggiudicazione definitiva della gara, la stazione appaltante effettuerà il controllo dei requisiti autocertificati dal concorrente, utilizzando il PASSOE da questo fornito al fine di accedere alla Banca dati tenuta dall'ANAC, o con altra modalità, qualora la documentazione richiesta non sia stata inserita su tale Banca dati.

Nel caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla esclusione del concorrente, all'incameramento della garanzia provvisoria e ad effettuarne la segnalazione all'ANAC.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procederà, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a).

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Prima della consegna dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà stipulare e produrre le polizze assicurative di cui al medesimo art. 103, comma 7. A tale proposito l'aggiudicatario dovrà presentare polizza di assicurazione che copra il danno per l'Appaltante nel caso di danneggiamento o di distruzione parziale o totale di impianti ed opere durante l'esecuzione dei lavori, nonché polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi secondo i massimali indicati nel Capitolato.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.ms.e ii.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, nonché le spese di pubblicazione del Bando e dell'Esito di gara.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'espletamento delle procedure di gara sono di competenza del TAR Toscana, a cui i concorrenti potranno ricorrere nei termini di cui all'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. n.104/2010 e s.m.i., rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

22.1 - Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione a gara, ed in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

22.2 - Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

22.3 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

22.4 - Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

22.5 - Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:

Provincia di Arezzo

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente competente del Settore a cui si riferiscono le informazioni.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

22.6 - Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

22.7 - Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

22.8 - Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Il RUP

Ing. Paolo Bracciali